



***Il Nuovo Regolamento Bio (UE) 2018/848
Norme di Produzione***

Assemblea Annuale AIAB

17 Settembre 2021

Campo di Applicazione

- Il Campo di Applicazione viene esteso rispetto ad oggi.
- Include 3 categorie:
 - Prodotti agricoli vivi o non trasformati (incluso il materiale di riproduzione vegetale)
 - Prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare
 - Mangimi
- La ristorazione rimane fuori dal Campo di Applicazione (norme nazionali o private)



Allegato I

Inoltre il Campo di Applicazione include alcuni prodotti “correlati” all’ Agricoltura:

- Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo, etc.
- sale
- bozzoli di bachi da seta,
- gomme e resine naturali,
- cera d’api,
- oli essenziali,
- sughero naturale,
- cotone, non cardato né pettinato,
- lana, non cardata né pettinata,
- pelli grezze e non trattate,
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale



Obiettivi e Principi

- Rispetto dei cicli naturali
- Divieto di OGM
- Divieto utilizzo radiazioni ionizzanti
- Divieto utilizzo tecniche clonazione
- Divieto allevamento animali poliploidi artificialmente indotti
- Limitazione input esterni

In più rispetto ad oggi, si aggiunge che nell'ambito della produzione bio si deve:

- Promuovere le filiere corte e la produzione locale
- Conservare la fertilità dei suoli a lungo termine
- Contribuire a un ambiente non tossico
- Preservare gli elementi del paesaggio naturale
- Contribuire a un elevato livello di biodiversità (attraverso la diversificazione colturale)
- Vietare l'utilizzo di nanomateriali ingegnerizzati
- Incentivare l'utilizzo di sementi con elevato grado di diversità genetica



Importante!

Si ribadisce che le colture bio sono prodotte su suolo vivo, in connessione con il sottosuolo. Divieto di colture idroponiche.

Deroghe:

- Germogli e cespi di cicoria
- Coltivazione in vaso di piante ornamentali e aromatiche vendute in vaso
- “Demarcated beds” (Finlandia, Svezia, Danimarca, superfici certificate prima del 28/6/2017) - fino al 2031 (relazione entro il 2026)



Norme di Produzione

- Le seguenti possibilità vengono mantenute:
 - Produzione parallela e mista con le stesse condizioni di oggi
 - Riconoscimento retroattivo del Periodo di Conversione
 - Etichettatura prodotti di origine vegetale e mangimi in conversione
- Requisiti specifici per la commercializzazione di materiale eterogeneo biologico tramite una notifica semplificata.
- Sono possibili norme nazionali per specie animali non coperte dal Regolamento
- Norme di produzione per prodotti non coperti dai requisiti esistenti (vegetali, animali, alghe e acquacultura, alimenti, mangimi, vino, lievito) possono essere dettagliate tramite regolamenti delegati.



Norme per la produzione vegetale (MRV)

- Il Materiale Riproduttivo Vegetale si categorizza in:
 - Materiale Riproduttivo Vegetale Bio
 - Materiale Eterogeneo Bio (autorizzato dopo una notifica alle autorità competenti)
 - Varietà Bio adatte alla produzione bio
- Una banca dati computerizzata deve essere costituita a livello nazionale per le tre categorie. Le piantine da trapianto sono escluse.
- Quando la banca dati prova la non disponibilità di materiale bio, l'Autorità Competente può autorizzare l'utilizzo di Materiale Riproduttivo Vegetale non bio.



Norme di Produzione Animale

- Periodo di sospensione a seguito di somministrazione di medicinali veterinari allopatrici e antibiotici deve essere di durata doppia rispetto al convenzionale e comunque sempre rispettare una durata minima di 48 ore.
- Stabulazione fissa possibile per piccole aziende (meno di 50 animali) e solo se autorizzata dall'Autorita' Competente.
- Alcune pratiche vengono eccezionalmente ammesse: taglio coda ovini, spuntatura del becco, rimozione corna
- Castrazione fisica ammessa per mantenere la qualita' dei prodotti
- Bovini, ovini, caprini, equini and cervini: 60% dei mangimi (70% from 2023) dalla stessa azienda o regione.
- Conigli: 70% dei mangimi dalla stessa azienda o regione
- Suini e avicoli: 30% dei mangimi dalla stessa azienda o regione
- Non c'e' una definizione di 'regione'
- Mangime proteico non bio per suini e avicoli: 5% per suinetti fino a 35 kg e per pollame giovane e solo specifici composti ammessi (fino al 2026, ma puo' essere esteso)



Avicoltura

- Densita' di allevamento e superfici minime per riproduttori Gallus gallus, pollastrelle e maschi di galline ovaiole
- Cambi strutturali per gli uscioli di entrata e uscita, partizioni solide interne, aree esterne, superfici minime esterne e interne, allevamenti multipiano (3 o 8 anni per adeguarsi)
- Mangime proteico non bio 5% per pollame giovane fino al 2026.



Norme di Produzione Alimentare

- Limitazione nell'utilizzo degli Aromi Naturali (esempio con il limone):
 - ✓ **Aroma Naturale di Limone**, ottenuto al 95% dal limone
 - x **Aroma Naturale di Limone con altri aromi naturali**: ha sapore di limone ma meno del 95% viene ottenuto dal limone.
 - x **Aroma Naturale**: il limone non e' presente.
- Requisiti per gli Aromi Biologici.
- Sara' possibile avere sale bio, ma il suo utilizzo non sara' obbligatorio.
- Aggiunta di minerali, vitamine, micronutrienti ammessa nei babyfood. In altri prodotti solo se "previsto per legge"
- Possibile elenco di tecniche autorizzate di trasformazione (lo scambio ionico e le resine adsorbenti non saranno ammesse)



Norme Etichettatura

- Sostanzialmente invariate (> 95 % ingredienti bio)
- Flessibilità del 5 % per dicitura Agricoltura UE (o Agricoltura Italia o Agricoltura «Regione»)
- Possibilità di etichettare prodotti fitosanitari, fertilizzanti, etc. come ammessi in bio



Autorizzazione prodotti e sostanze

- Elenchi di input autorizzati per la produzione primaria e la trasformazione (prodotti per la difesa, fertilizzanti, additivi alimentari e per mangimi).
- Novita': elenco di prodotti per la pulizia e per la disinfezione per i locali adibiti alla trasformazione alimentare e al magazzinaggio.
- I fitoprotettori, sinergizzanti, coformulanti, coadiuvanti nei prodotti fitosanitari saranno ammessi
- Tutti i dossier saranno pubblici
- La Commissione dovrà riesaminare periodicamente tutti gli elenchi. In particolare, la lista di ingredienti non bio deve essere riesaminata una volta l'anno.
- L' autorizzazione di ingredienti non bio a livello nazionale può essere concessa per 6 mesi (rinnovabile 2 volte)



Regole di Produzione Eccezionali e Deroghe

- Quasi tutte le deroghe attuali sono state mantenute, ma alcune saranno temporanee:
 - Possibilita' di utilizzare materiale riproduttivo vegetale non bio (15 anni)
 - Possibilita' di introdurre pulcini non bio (< 3 giorni), e giovani animali non bio (15 anni)
 - Possibilita' di introdurre animali adulti non bio e nullipare (7 anni)
 - Possibilita' di utilizzare il 5% di mangimi proteici non bio per suini e avicoli (5 anni)
- Dopo 5 anni la Commissione dovra' presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio (ma anche ogni anno entro il 30 giugno gli Stati Membri dovranno fornire dati alla Commissione)
- Dopo 7 anni la Commissione potra' estendere o terminare queste deroghe.



Banche dati

- Ogni Stato Membro dovrà costituire una banca dati gratuita e dovrà aggiornarla regolarmente per:
 - Materiale Riproduttivo Vegetale Bio
 - Animali Bio: maschi adulti, femmine nullipare, animali giovani e - dal 2026 - pulcini.
 - Avannotti bio
- Gli Stati Membri possono anche adottare elenchi di razze e linee genetiche adatte alla produzione bio



Controlli e Certificazione

- Stretta relazione con il Regolamento (UE) 2017/625 sui **controlli ufficiali**.
- Il documento giustificativo si chiamerà' di nuovo **certificato**. Il certificato dovrà' seguire un modello descritto nell'allegato VI.
- C'e' un progetto per centralizzare la pubblicazione dei certificati di tutti gli operatori bio EU e non EU
- Verifica di conformita' minimo una volta l'anno e dovrà' includere un'ispezione fisica sul posto.
- Gli operatori a basso rischio possono essere esentati dall'ispezione fisica annuale che pero' deve essere comunque eseguita una volta ogni 24 mesi.



Controlli e Certificazione

- Gli operatori che vendono prodotti preconfezionati direttamente al consumatore finale possono essere esentati dall'obbligo di notifica e certificazione.
- Gli Stati Membri possono decidere di esentare gli operatori che vendono direttamente al consumatore finale prodotti non confezionati in determinate condizioni:
 - Vendite fino a 5.000 kg
 - Fatturato bio fino a 20.000 Euro
 - Costo potenziale di certificazione non superiore al 2% del fatturato bio

La notifica e' comunque richiesta.



Regime di Importazione

A pieno regime, saranno in vigore due sistemi :

- Accordi Commerciali (*Trade Agreements*) con Paesi Terzi
- Organismi di Controllo riconosciuti per la conformità

Poche deroghe saranno ammesse per tale conformità:

- Autorizzazioni per singoli prodotti utilizzati nei Paesi Terzi
- Definizione di “circostanze catastrofiche”

Periodo di transizione:

- 5 anni per i Paesi Terzi “equivalenti”
- 3 anni per gli Organismi di Controllo “equivalenti”



Certificazione di Gruppo

Il gruppo di operatori deve:

- essere composto esclusivamente da agricoltori
- essere composto da operatori:
 - il cui costo di certificazione rappresenti più del 2% del fatturato bio o il fatturato bio sia sotto i 25.000 €
oppure
 - la cui SAU non vada oltre:
 - 5 ha
 - 0.5 ha, in caso di colture protette
 - 15 ha, in caso di pascoli permanenti



Certificazione di Gruppo

Il gruppo di operatori deve:

- essere costituito in uno Stato Membro o in un Paese Terzo
- avere una personalita' legale
- costituire un sistema di commercializzazione comune per i prodotti del gruppo
- costituire un Sistema di Controlli Interni, con documenti, registri, procedure e responsabilita'.

Inoltre, ci deve essere prossimita' geografica tra gli operatori del gruppo.

Se il sistema di controllo interno non riuscisse a rilevare non-conformita' gravi dei propri operatori, la sospensione del certificato riguarderebbe il gruppo nel suo insieme.



Grazie per l'Attenzione!

Assemblea Annuale AIAB

17 Settembre 2021